

RISOLUZIONE N. 3 DEL 27 MARZO 2007

Integrazione della Risoluzione n° 5/2002 del 10 settembre 2002, in tema di criteri di applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di appartenenza.

Nella seduta del 27 marzo 2007, composto come da verbale in pari data; esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

VISTE le numerose richieste indirizzate a questo Consiglio da più Presidenti di Commissione Tributaria, miranti a colmare le carenze di organico tra i magistrati con il ricorso all'istituto dell'applicazione;

VISTI, in particolare, i quesiti relativi alla possibilità di assentire alle domande di applicazione ad altra Commissione Tributaria, anche nel caso in cui il magistrato disponibile sia stato già in precedenza applicato presso altra Commissione; nonché i quesiti attinenti alla possibilità, in caso di disposta applicazione, di continuare ad espletare contemporaneamente il servizio presso la Commissione Tributaria di appartenenza;

VISTA la Risoluzione di questo Consiglio n° 5/2002 del 10 settembre 2002, con la quale sono stati fissati i criteri generali di applicazione dei magistrati tributari presso Commissione diversa da quella di appartenenza;

RILEVATO che la citata Risoluzione, pur illustrando la disciplina generale dell'istituto, non fornisce indicazioni utili alla soluzione dei predetti quesiti rivolti a questo Consiglio;

VISTO l'art. 24, co. 1, lett. m-bis) del d.lg. n° 545/'92, che disciplina i casi di applicazione presso altra Commissione Tributaria o Sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

VISTO l'art. 8, co. 3, del medesimo d.lg. n° 545/'92, che dispone il divieto, per i magistrati tributari, di essere componenti di più Commissioni Tributarie;

RILEVATA, finalmente, l'opportunità di procedere ad una integrazione della precedente Risoluzione in materia, che dia puntuale lettura del combinato disposto di cui ai precitati articoli di legge; e ciò anche nell'ottica di un'ermeneutica che tenga maggior conto – sullo sfondo del diminuito numero complessivo dei magistrati tributari – dei principi generali di economicità ed efficacia che devono sorreggere l'attività amministrativa;

Considerato;

come anticipato nel preambolo, le problematiche cui questo Consiglio è chiamato a dare soluzione sono sinteticamente riassumibili nei seguenti tre quesiti:

- 1) se l'applicazione, all'esito della scadenza del termine massimo di un anno stabilito dalla legge, possa essere rinnovata;
- 2) in caso affermativo, quale sia il lasso di tempo che deve intercorrere tra il consumarsi di una applicazione ed il suo rinnovo;
- 3) se, in caso di disposta applicazione, sia consentito al magistrato applicato di continuare ad espletare contemporaneamente il servizio anche nella Commissione di appartenenza.

La risposta da darsi al primo quesito è affermativa.

A tale conclusione si perviene combinando l'analisi del testo normativo con quanto, in analogia, il Legislatore ha stabilito per l'Ordinamento giudiziario ordinario. Invero, con riferimento all'analisi testuale, si ricava che l'applicazione presso altra Commissione tributaria o Sezione staccata possa essere disposta "(...) in caso di necessità, (...)": ora, è di facile constatazione dedurre che la "necessità" ben possa ripresentarsi nel corso del tempo, a ciò non essendo certo d'ostacolo la circostanza che il Legislatore - per ragioni che saranno più puntualmente trattate nel prosieguo - abbia posto un termine di durata massima all'istituto. Sotto il profilo analogico, va invece rilevato che il R.D. 30 gennaio 1941, n° 12 (Ordinamento giudiziario), al suo Titolo IV, ed in particolare nella Sezione II del Capo III, ha espressamente disciplinato la fattispecie: recita infatti l'art. 111, co. 2, che "L'applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente."

Dunque, pur nel silenzio della specifica disposizione di cui all'art. 24, co, 1, lett.m-bis) del d.lg. n° 545/'92, va ammessa, con i limiti che si esporranno di seguito, la possibilità del rinnovo dell'applicazione allo scadere del decorso dell'anno previsto dalla legge.

La risposta al secondo quesito – invero accessorio al primo – si collega necessariamente a quanto dianzi esposto.

Una volta accertata la possibilità di procedere al rinnovo delle applicazioni (concetto che, per evidenti ragioni di logica, comprende anche le ipotesi di nuova applicazione in C.T. diversa da quella di prima applicazione), si tratta di stabilire quale intervallo di tempo minimo debba intercorrere tra due successive applicazioni.

Ancora una volta, nel silenzio della norma, soccorre il ricorso all'analogia con quanto disposto per l'Ordinamento giudiziario ordinario. Sulla base di questa premessa, il termine di un anno tra la fine di un'applicazione e l'inizio di

una successiva appare a questo Consiglio, oltre che sostanzialmente congruo, anche in linea con un evidente principio di ragionevolezza.

Appare pregiudiziale alla soluzione del terzo quesito stabilire se la contemporanea prestazione del servizio in due diverse Commissioni Tributarie, a seguito di applicazione, violi il divieto di cui all'art. 8, co. 3, del d.lg. n° 545/'92.

A tal riguardo, è opportuno chiarire la natura dell'istituto dell'applicazione, al fine di tratteggiarne, pur sommariamente, caratteristiche e limiti.

Sotto un profilo amministrativistico, l'applicazione si inserisce nel novero degli istituti volti ad introdurre parziali modificazioni del rapporto di servizio (*rectius*: del rapporto organico), tali però da non incidere sulla continuità del rapporto stesso. Essa si distingue dal "comando" in quanto non comporta la prestazione del servizio presso Amministrazione diversa da quella di appartenenza; e ancor più dal "distacco" in quanto non comporta la prestazione del servizio presso un diverso Ente. Al contrario, con l'applicazione si dispone la temporanea ed eccezionale utilizzazione del dipendente a mansioni della stessa qualifica o anche di qualifica diversa, sempre però della medesima carriera, presso diverso organo o ufficio della stessa Amministrazione (Cfr., al riguardo, l'art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3, non abrogato dal d.lg. n° 165/'01). E tuttavia, connotato comune tra applicazione, comando e distacco è quello di non comportare alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: dato, questo, confermato dalla circostanza che in tutti e tre i casi l'onere economico per il personale grava comunque sull'Amministrazione di appartenenza.

Il descritto schema si riproduce nel caso dei magistrati tributari applicati ad altra Commissione: è noto che essi, proprio in quanto mantengono la titolarità del posto e della funzione presso la Commissione di appartenenza, continuano da questa a percepire il compenso fisso; compenso fisso che, per contro, non viene corrisposto dalla Commissione presso cui si è applicati, limitandosi quest'ultima a liquidare esclusivamente quanto dovuto a titolo di compenso variabile. E' dunque evidente che, anche per i magistrati tributari, l'applicazione non comporta alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: i magistrati applicati continuano ad appartenere, durante l'applicazione, al ruolo della Commissione Tributaria di provenienza.

Se così è – come è –, allora negare ad un magistrato applicato di poter continuare ad esercitare la funzione che gli è propria anche presso la Commissione al cui ruolo continua ad appartenere risulterebbe, oltre che difficilmente giustificabile sul piano giuridico, anche gravemente illogico.

Del resto, a sostegno della tesi dianzi esposta, ancora una volta non è fuori luogo richiamare la prassi operante nell'ambito dell'Ordinamento giudiziario ordinario, in cui i magistrati applicati ai sensi del citato art. 111 del R.D. n°

12/1941 continuano ad esercitare le funzioni di cui sono titolari, in pendenza di applicazione, anche presso l'organo di appartenenza.

Conclusivamente, non è precluso al magistrato tributario applicato presso altra Commissione di continuare a prestare servizio nella Commissione di appartenenza.

Tutto ciò visto, rilevato e considerato,

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI